



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.3.1/2017

ORDINANZA N. 5 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTO IL PIAZZALE NON PAVIMENTATO A LATO DI VIA RUMOR PER SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI VILLAVERLA IL 28/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";

VISTO il "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2005 e successive modifiche: delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 06/09/2006, n. 3 del 22/02/2007 e n. 18 del 27.03.2008 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il mercato settimanale di Villaverla nella giornata di sabato;

VISTO l' Art. 27 bis "Trasferimento temporaneo del mercato" del succitato Regolamento recante: "Il mercato può essere temporaneamente trasferito in tutto o in parte (singoli posteggi) per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità, per manifestazioni culturali promosse dall' Amministrazione o per motivi di interesse pubblico. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento";

CONSIDERATE le caratteristiche formali, tecnologiche e strutturali di Piazza delle Fornaci che nei periodi invernali a seguito di nevicata e/o gelate, rendono onerosa e difficoltosa la pulizia del fondo calpestabile tale da non garantire la praticabilità della Piazza in condizioni di sicurezza e che in tali situazioni si rende necessario il trasferimento temporaneo dei posteggi di Piazza delle Fornaci in Via M. Rumor;

PRESO ATTO dell'incontro tenutosi presso la sede Municipale in data 02/12/2010 nel corso del quale è stato comunicato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio nel mercato di Villaverla, che in caso di nevicata e/o gelate e nei casi in cui la Piazza delle Fornaci sia utilizzata per manifestazioni culturali/sportive, si procederà al temporaneo spostamento dei posteggi n. 4 – 17 – 13 -12 – 16 – 7 – 6 – 9 – 18 – 8 – 11 - 14 da Piazza delle Fornaci a via M. Rumor;

VISTE le ordinanze del Responsabile del Settore Tecnico n. 84 del 16.12.2010 e 85 del 17.12.2010;

RAVVISATA la necessità, inoltre, di istituire nella giornata di mercato, in caso di effettivo svolgimento del mercato in Via M. Rumor per le motivazioni indicate all'art. 27 bis del regolamento, il divieto di sosta anche sui parcheggi del piazzale non pavimentato a lato di via Rumor dalle ore 3,00 alle ore 15,00 del 28/01/2017 al fine di permettere il normale svolgimento delle attività mercatali;

PRECISATO che l'area di sosta suddetta e di proprietà privata da destinarsi all'uso pubblico mediante apposita convenzione;

RITENUTO prioritario garantire la sicurezza viaria e dell'utenza dell'area mercatale;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico;

VISTO il nuovo codice stradale, D. Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 in data 29.12.2016 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IL 28 GENNAIO 2017 DALLE ORE 3,00 ALLE ORE 15,00 SUI PARCHEGGI DEL PIAZZALE NON PAVIMENTATO A LATO DI VIA RUMOR per i motivi in premessa citati;

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato di dare esecuzione alla presente ordinanza, il Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e le altre forze dell'ordine siano incaricati del controllo del rispetto della presente Ordinanza;

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio ed inviata al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 25/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico